

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Domu mia - Amici di Sant'Egidio".

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Domu mia – Amici di Sant'Egidio" Associazione di Promozione Sociale o A.P.S. indicata anche come "Associazione" apartitica, apolitica e aconfessionale.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Muravera (Sud Sardegna) nella via Speranza n. 68. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Muravera (Sud Sardegna) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio del Sarrabus Gerrei, ed intende operare anche in tutto il territorio della regione Sardegna e se necessario Italiano.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie o periferiche, di rappresentanza e/o operative sia sull'intero territorio regionale, nazionale e, se necessario, anche internazionale.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Le norme del presente statuto regolano la vita dell'associazione, nel rispetto del Decreto Legislativo 117 del 2017 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale (Sardegna) di riferimento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art.2 delle preleggi al codice civile.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione " Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, solo nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: " Domu mia - Amici di Sant'Egidio - Associazione di Promozione Sociale" in sigla denominata "Domu mia – Amici di Sant'Egidio -APS" .

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti Registri".

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'associazione ha per scopo la promozione della giustizia e della sicurezza sociale, della tutela dei diritti umani, della pace, dello sviluppo e della cooperazione internazionale. Il conseguimento di questi scopi avviene assicurando dignità ed uguaglianza, garantendo i diritti delle persone, sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di povertà, promuovendo iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. L'associazione opera sia in ambito regionale sia in campo nazionale ed internazionale attraverso attività ed iniziative svolte prevalentemente da volontari,

Essa opera nei seguenti settori declinati secondo l'art. 5 del Decreto legislativo 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art.4 - Attività

L'associazione raggiunge i suoi fini e persegue i suoi scopi attraverso attività ed iniziative in favore di terzi nei seguenti campi: assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza e questo:

- a) promuovendo forme di partecipazione attiva di tutta la popolazione;
- b) collaborando con organismi internazionali, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni ed istituzioni private;
- c) organizzando e gestendo servizi specifici, quali centri di accoglienza, di ascolto delle esigenze della popolazione; strutture residenziali sociali e sanitarie; centri di riabilitazione; comunità - alloggio; case-famiglia e quanto sia necessario per rispondere alle esigenze delle fasce più svantaggiate della popolazione, in particolare minori, handicappati, anziani, cittadini senza fissa dimora, profughi, immigrati, carcerati;
- d) realizzando e diffondendo pubblicazioni e periodici e audiovisivi e ricorrendo all'uso degli altri strumenti di comunicazione sociale, per favorire l'informazione ed il dibattito sui temi attinenti l'attività sociale e sulle iniziative dell'associazione e per promuovere la crescita culturale ed umana della popolazione;
- e) gestendo beni di interesse culturale, edifici di culto di interesse storico e artistico, archivi, biblioteche e provvedendo alla raccolta e catalogazione di stampati, manoscritti, libri, trattati, monografie, periodici che abbiano interesse culturale ed istruttivo e ponendoli a disposizione di studiosi e di chiunque abbia interesse a visitarli e consultarli;
- f) fornendo collaborazione saltuaria o continua ad enti ed organismi che promuovano iniziative negli stessi settori di interesse dell'associazione;

g) promuovendo attività di educazione, prevenzione, assistenza e trattamento in campo sanitario ai fini di tutela della salute, con particolare attenzione alla pandemia da HIV/AIDS, nonché organizzando servizi per la prevenzione ed il contrasto della tossicodipendenza, dell'alcoolismo, della diffusione delle droghe,

h) promuovendo l'organizzazione, l'inserimento e l'assistenza sociale, di soggetti svantaggiati e appartenenti alle fasce deboli della popolazione;

i) realizzando la tutela dei diritti delle persone anziane, promuovendo servizi di assistenza domiciliare e centri di ascolto contro ogni forma di istituzionalizzazione, violenza e abuso;

j) promuovendo, gestendo ed organizzando attività di prevenzione e servizi sociali, sanitari, culturali e ricreativi per i bambini e gli adolescenti in stato di necessità o abbandono;

k) promuovendo, gestendo ed organizzando servizi sociali e sanitari, di recupero di tossicodipendenti o soggetti che si siano resi responsabili di reati penali.

Tutte le finalità indicate nei superiori punti del corrente articolo potranno essere raggiunte anche mediante l'invio di operatori in loco per la realizzazione di piani di sviluppo, di informazione, di educazione e di formazione di operatori locali.

l) sostenendo la condizione dell'infanzia particolarmente in quei Paesi in cui essa è minacciata dalla povertà, dallo sfruttamento o dai conflitti, con il promuovere ogni forma di sostegno, anche a distanza, allo sviluppo pieno della personalità dei minori e con il favorire l'attuazione piena del diritto dei bambini ad avere una famiglia, attraverso forme di adozione internazionale;

m) prevenendo il disagio giovanile in tutte le sue forme ed impegnandosi nel contrasto all'uso di tutte le sostanze stupefacenti sia in via preventiva che riabilitativa, promuovendo forme e luoghi di aggregazione e di solidarietà sociale, nonché attività dirette a sviluppare la creatività, l'autonomia, la capacità culturale, artistica, imprenditoriale e di cooperazione dei giovani, anche in partenariato con altri enti ed attori sociali;

n) promuovendo azioni di pari opportunità tra uomini e donne e di contrasto ad ogni forma di discriminazione;

o) promuovendo ogni altra attività o iniziativa utile al conseguimento dello scopo sociale come pure tutte quelle altre attività e/o iniziative a ciascuna delle precedentemente elencate connesse e/o presupposte e/o conseguenti.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, anche di tipo commerciale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere soci dell'associazione persone o enti di qualsiasi nazionalità che ne accettino lo statuto e contribuiscano attivamente al raggiungimento dello scopo sociale. Sono ammessi a far parte dell'Associazione quindi le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento condividendone le finalità e gli scopi associativi.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'attitudine a contribuire agli scopi sociali delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato. Non è ammessa la categoria degli associati temporanea.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria,¹ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda

di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

- d) Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore.
- 2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
- 3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nelle modalità, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili e non rimborsabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
 - c) Morte.
- 2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
- 4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario. E' ammesso il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 17 del codice del terzo settore secondo cui le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso."

5. Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo 117 del 2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 117 del 2017.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
 - e) Il presidente dell'associazione.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea generale degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea Generale e possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell'associazione.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato, che non ricopra cariche sociali, mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente almeno una volta l'anno.

4. L'Assemblea si riunisce nel luogo stabilito nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale. La convocazione viene fatta a mezzo posta, o altro mezzo idoneo almeno 15 (quindici) giorni di anticipo e contiene l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, il giorno, l'ora ed il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno della prima.

5. La presenza di coloro che fanno parte dell'Assemblea sana qualsiasi vizio di convocazione nei loro confronti. Essa è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal segretario generale e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali determinandone il numero;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore e i componenti dell'organo di controllo di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;

- c) approva il bilancio compreso quello sociale se previsto e l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; In particolare inoltre, quindi, delibera:
 - i. sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - ii. su eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
 - iii. sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - iv. su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o allorché almeno un decimo di coloro che hanno diritto a far parte dell'Assemblea ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

La convocazione può essere fatta con avviso o altro mezzo idoneo a far conoscere agli associati il luogo, l'ora, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea. Anche per l'assemblea straordinaria la presenza di coloro che fanno parte dell'assemblea sana qualsiasi vizio di comunicazione della stessa nei loro confronti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in sua mancanza, dal Vice- Presidente o dal Consigliere più anziano.

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e comunque per le delibere adottate dall'assemblea straordinaria, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti . Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto degli associati minorenni sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea generale tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono stati nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo e si computa tra i medesimi.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero lo richiedano almeno due Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La convocazione del Consiglio Direttivo viene portata a conoscenza dei membri a cura del Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, in modo che pervenga con preavviso di almeno cinque giorni.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Consigliere più anziano individuato tra i presenti. Il Consiglio nomina altresì un segretario. Di tutte le riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione stessa.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante della riunione. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo è affidata la direzione dell'Associazione, ad esso spetta la direzione e l'amministrazione di tutti gli affari dell'Associazione. Ad esso vengono perciò conferite tutte le facoltà necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Esso potrà, e l'elencazione che segue è a carattere esemplificativo e non tassativo:

- accettare donazioni e liberalità, acquistare, alienare, stipulare atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, prendere e concedere in locazione o comodato mobili ed immobili, compiere ogni azione di banca, chiedere ed utilizzare finanziamenti, incassare contributi, assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione, concludere contratti di lavoro.

Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi di massima indicati dall'assemblea, il consiglio direttivo delibera inoltre sulle seguenti materie:

- a) impostazione ed approvazione dei programmi culturali, educativi, assistenziali, economici ed organizzativi dell'Associazione;
- b) istituzioni di eventuali sedi periferiche ovvero sedi di rappresentanza, anche operative, sia in ambito regionale come pure in Italia ed all'estero e dei loro eventuali preposti e/o rappresentanti relativi poteri – contenuto e limiti - di firma e rappresentanza;
- c) formulazione dei regolamenti da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea;
- d) partecipazione dell'Associazione ad iniziative di provenienza esterna, quali ad esempio, le diverse forme di collaborazione con organismi culturali ed assistenziali ed enti vari;
- e) redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea;
- f) ogni altra materia che non sia di competenza dell'Assemblea Generale.

Tutte le delibere e gli atti che comportino impieghi di spesa superiori ai 5.000,00 (cinquemila euro) devono essere obbligatoriamente, a pena decadenza della delibera e dell'impegno di spesa, ratificate dall'assemblea dei soci.

Provvede inoltre alla compilazione e conservazione del Libro dei Soci e degli altri libri dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea Generale il resoconto amministrativo della propria gestione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è persona eletta dall'assemblea dei soci tra quelle aventi la qualità di socio. A lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione. In mancanza o assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice-presidente.

Svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- A) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- B) convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo;
- C) in genere presiede lo svolgimento delle attività dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e dispone i provvedimenti d'urgenza, salvo, ove occorra, la ratifica del Consiglio Direttivo;
- D) dirige e coordina normalmente e straordinariamente tutti i programmi dell'Associazione secondo gli indirizzi, i programmi di massima e le determinazioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- E) a lui spetta l'organizzazione dei vari uffici e segreterie ed in generale dell'organizzazione interna dell'Associazione.
- F) La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, avanti qualsiasi autorità giudiziaria, come pure avanti qualsiasi autorità amministrativa.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed ha inoltre il compito di:

- (a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- (b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- (c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- (d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere e Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria per giusta causa;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, previste dal presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
- e) Mancata partecipazioni alle riunioni per un numero di 5 (cinque) assemblee consecutive.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente

comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117 del 2017, è formato da 1 (uno in composizione monocratica) o 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno, in composizione monocratica) o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi dei soci,
2. sovvenzioni private e pubbliche,
3. nonché di elargizioni, offerte, lasciti, donazioni;
4. quote associative;
5. contributi pubblici e privati;
6. donazioni e lasciti testamentari;
7. rendite patrimoniali;
8. attività di raccolta fondi;
9. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
10. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- A) dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- B) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, se in quanto si realizzino;
- C) da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni, liberalità, contribuzioni in suo favore.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A) dai contributi dei soci;
- B) da ogni forma di sovvenzione, elargizione, offerta, liberalità o contributo;
- C) da qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare l'attività;
- D) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- E) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionale finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
- F) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di Attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- G) altre entrate compatibili con le finalità sociali. I proventi delle attività svolte dall'Associazione come pure eventuali avanzi di gestione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 90

(novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla consultazione. ed ogni associato potrà prenderne visione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 117 del 2017.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al presente articolo, entro e non oltre i primi 4 mesi dell'anno a cui si riferisce.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

4. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445**

Il/La sottoscritto/a Antonio Santus, nato/a a Cagliari il 13 giugno 1950 e residente in Muravera (CA) in via Montis n. 22 nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione denominata Domu Mia – Amici di Sant'Egidio con sede in Muravera (SU) nella via Speranza n. 68 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

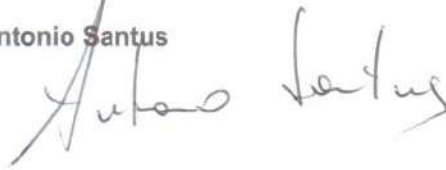
DICHIARA CHE

Il presente statuto e' conforme all'originale di cui e' stata richiesta la registrazione all'Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 16 marzo 2022

In fede

Il Presidente

Antonio Santus

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Santus', is written over the printed name.

Prot. 39538

17.03.2022

5170

ESPOS

UPP



3°



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria nr. 1 del 12/03/2022

L'anno 2022, giorno 12 del mese di marzo alle ore 16.30, presso Muravera (SU) in Via Speranza 68, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Domu Mia – Amici di Sant'Egidio, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per adeguamento al Codice del Terzo settore secondo indicazioni della Regione Sardegna – Ufficio Registro Associazione Promozione Sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Segretario Generale dell'Associazione, il sig. Antonio Santus, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Andrea Camedda.

Il Segretario generale:

- preso atto che la riunione è stata convocata in prima convocazione per il giorno 10/03/2022 alle ore 23:50, non raggiungendo il quorum deliberativo;
- rileva che la riunione di oggi è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 19 soci su un totale di n. 36 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Segretario Generale tramite il Segretario di Assemblea comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare lo Statuto alla normativa vigente in materia di Terzo settore secondo indicazioni della Regione Sardegna – Ufficio Registro Associazione Promozione Sociale (come da documento allegato).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

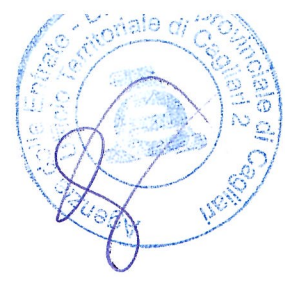
Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Domu mia – Amici di Sant'Egidio a.p.s. via Speranza n 68 – 09043 Muravera (SU) Italia-----C.F. 92254490920

Tel. Sede + 39 070 7273275 --- Tel. Cell. Associazione +39 335 5453861 ---- email = santegidio.sarrabus@gmail.com --- PEC = santegidiosarrabus@pec.it

IBAN Banco di Sardegna = IT58 C010 1586 4110 0007 0743 045



3 499 29/03/2022

0,00 **TWE22L000499000XF**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TWE

Il Segretario Generale in qualità di Presidente di Assemblea viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Segretario Generale ed il Segretario di assemblea vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Segretario generale, inoltre, comunica che

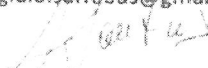
- nel corso del 2022 Domu Mia – Amici di Sant'Egidio sollecitata dalle amministrazioni comunali di Villasalto e Quartu Sant'Elena, aprirà in questi Comuni due sedi operative. In particolare, a decorrere dal 16/03/2022 si aprirà una sede operativa a Villasalto tramite un gruppo spontaneo di cittadini che si è manifestato propenso ad operare sul territorio del Gerrei. A Quartu Sant'Elena, invece, la sede operativa, grazie ad uno spazio messo a disposizione dalla Fondazione Berlinguer, verrà gestita tramite una collaborazione ripartita tra Fondazione Domus De Luna e Associazione Democratica e Solidale;
 - l'amministrazione comunale di Villaputzu si resa propensa a concedere dei locali alla nostra associazione e in particolare quelli del quartiere di Santa Maria in cui Domu Mia-Amici di Sant'Egidio ha già coinvolto alcuni cittadini all'abbellimento delle vie durante il Natale 2021;
 - entro due settimane, il Direttivo si riunirà per deliberare riguardo al Bilancio associativo, l'esclusione dei soci non più attivi e l'ammissione dei nuovi soci che ne hanno fatto o faranno richiesta. A seguito di ciò, l'Assemblea ordinaria verrà chiamata deliberare su quanto appena richiamato e sulla composizione del nuovo Direttivo che potrà essere composto da 5 o 7 membri con elezione di un Presidente che avrà funzioni di Rappresentante Legale oltre ad un Vice Presidente che farà le sue veci in caso di impossibilità o assenza o mancanza;
- Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Segretario Generale dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario d'assemblea



Il Presidente d'assemblea / Segretario generale

DOMU MIA
Amici di Sant'Egidio A.p.s.
Via Speranza 69 - Muravera
C.F. 92254490920
santegidiosarrabus@pec.it
santegidio.sarrabus@gmail.com



Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2
29 MAR. 2022
Addi _____ Registrato al _____
Esatti € _____ N. _____
Euro **EVRO** Serie _____
Invim € _____
IL DIRETTORE

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445**

Il/La sottoscritto/a Antonio Santus, nato/a a Cagliari il 13 giugno 1950 e residente in Muravera (CA) in via Montis n. 22 nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione denominata Domu Mia – Amici di Sant'Egidio con sede in Muravera (SU) nella via Speranza n. 68 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA CHE

l'Atto Costitutivo e' stato registrato all'Agenzia delle Entrate in data 24/01/2021;

la prova della registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'Atto Costitutivo;

lo Statuto originale registrato all'Agenzia delle Entrate;

la prova della registrazione all'Agenzia delle Entrate dello Statuto originale;

lo Statuto modificato - a seguito dei rilievi dell'ufficio del Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale/RUNTS della Regione Sardegna - a seguito di delibera assembleare avvenuta in data 12 marzo 2022 - e con richiesta di registrazione all'Agenzia delle Entrate in data 16 marzo 2022;

la prova della registrazione all'Agenzia delle Entrate dello Statuto modificato a seguito dei rilievi dell'ufficio del Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale/RUNTS della Regione Sardegna;

la copia dell'ultimo documento contabile approvato in assemblea dei soci;

il verbale di approvazione in assemblea dei soci avvenuta in data _____ dell'ultimo documento contabile approvato;

la relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia fra l'altro:

- le finalità di promozione sociale dell'associazione e le attività attraverso cui intende perseguirle
- l'assenza di fini di lucro anche in forme indirette
- lo svolgimento di almeno un anno di attività effettiva
- l'ambito territoriale di attività

allegato/i alla domanda di iscrizione/trasmisione relative integrazioni dell'Associazione medesima al Registro delle Associazioni di promozione sociale della Regione Sardegna, é/sono copia/e conformi all'originale IN PROPRIO POSSESSO.

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

I soci dell'associazione al momento della richiesta di iscrizione erano in numero di 28 e alla data odierna sono in numero di 32;

MURAVERA 18/03/2022
(luogo e data)


(firma del rappresentante legale)

Allega:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità in caso di firma autografa (*non necessaria in caso di sottoscrizione mediante firma digitale o altra forma di firma prevista dall'articolo 65, D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii*).



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI





Codice Fiscale **SNTNTN50H13B354J** Sesso **M**
 Cognome **SANTUS**
 Nome **ANTONIO**
 Luogo di nascita **CAGLIARI**
 Data di scadenza **29/11/2022** Provincia **CA**
 Data di nascita **13/06/1950**

Dati sanitari regionali

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
 COMUNE DI / MUNICIPALITY
 MURAUERA

CA89554LC




COGNOME / SURNAME
SANTUS
 NOME / NAME
ANTONIO
 LUOGO E DATA DI NASCITA
 PLACE AND DATE OF BIRTH
CAGLIARI (CA) 13.06.1950
 SESSO / SEX
M
 STATURA / HEIGHT
180
 EMISSIONE / ISSUING
26.01.2022
 FIRMA DEL TITOLARE
 HOLDER'S SIGNATURE


CITTADINANZA / NATIONALITY
ITA
 SCADENZA / EXPIRY
13.06.2032

773533

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

3. Cognome
SANTUS

4. Nome
ANTONIO

5. Data di nascita
13/06/1950

6. Numero identificazione persona assicurata
SNTNTN50H13B354J

7. Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8. Numero di identificazione della tessera
80380002000045148563

9. Scadenza
29/11/2022

C<ITACA89554LC8<<<<<<<<<<<<<
5006133M3206135ITA<<<<<<<<<<2
SANTUS<ANTONIO<<<<<<<<<<<<<